Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE ». 33 DEL 10 FEBBRAIO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Comune di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 17 gennaio 1937-XV. — **Comune di Vallecrosia (Imperia):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate per il rimborso e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »:** Estrazione (64ª) del 31 dicembre 1936-XV. — **Repubblica di San Marino:** Obbligazioni sorteggiate nella 49ª estrazione del 2 gennaio 1937-XV. — **Municipio di Dormelletto:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1936-XV. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni 4,50 % sorteggiate nella 1ª estrazione del 26 gennaio 1937-XV. — **Società elettrica bresciana, in Milano:** Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5,50 % sorteggiate nella 40ª estrazione del 27 gennaio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, in Livorno:** Obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1937-XV. — **Banca d'Italia - Credito fondiario già della Banca Nazionale del Regno (in liquidazione):** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1937-XV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2386.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, col quale è stata data esecuzione ai seguenti Accordi italo-svizzeri stipulati in Roma il 20 giugno 1936:

a) Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) Accordo che regola il commercio dei medicinali fra i due Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2387.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, che ha dato esecuzione all'Avenant al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, col quale è stata data esecuzione all'Avenant al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2388.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante il trasferimento di tenenti di vascello nel Corpo delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante il trasferimento di tenenti di vascello nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2389.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio d'armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio d'armata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1936-XV, n. 2390.

Approvazione dell'Accordo italo-yemenita inteso a prorogare al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche, concluso in Sanaa tra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926-IV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, convertito in legge 3 agosto 1928, n. 2611;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo italo-yemenita inteso a prorogare al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche, concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-yemenita concluso con scambio di Note in data 21 aprile-19 giugno-17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche, concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 22 dicembre 1936-XV.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2391.

Dichiarazione formale dei fini di n. 9 Confraternite della provincia di Catania.

N. 2391. R. decreto 19 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Catania:
1. Biancavilla - Confraternita dei Bianchi;
2. Biancavilla - Confraternita del SS.mo Sacramento;
3. Biancavilla - Confraternita di Maria SS.ma della Mercede;
4. Bronte - Confraternita di Maria SS.ma della Misericordia;
5. Catania - Confraternita di Maria SS.ma del Tindaro;
6. Catania - Confraternita di San Giacomo;
7. Belpasso - Confraternita del SS.mo Salvatore;
8. Motta S. Anastasio - Confraternita di S. Antonio di Padova;
9. Paternò - Confraternita del SS.mo Nome di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 60.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, con il quale si autorizza la spesa di L. 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della Città penitenziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, con il quale si autorizza la spesa di L. 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della Città penitenziaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 61.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato e il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.) per la esecuzione di varianti alle convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata fra lo Stato e il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.), per la esecuzione di varianti alle convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 62.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al comune di Venezia delle disposizioni del R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928-VII, n. 3125, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, che estende al comune di Venezia le disposizioni del R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928-VII, n. 3125, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1937-XV, n. 63.

Nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'ente Comitato « Pro Roma Marittima ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto del 18 gennaio 1914, n. 127, con il quale è stato eretto in ente morale il Comitato « Pro Roma Marittima » per il porto di Roma e la navigazione del Tevere e del Nera e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuto che il Comitato « Pro Roma Marittima » ha conseguito le sue finalità, essendo state da tempo ultimate le opere costituenti il piano regolatore di Roma marittima industriale;

Considerato che gli organi direttivi del Comitato suddetto non hanno spiegato più alcuna attività e che, pertanto, necessita provvedere alla straordinaria amministrazione dell'Ente;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. dott. ing. Paolo Orlando, senatore del Regno, è nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'ente Comitato « Pro Roma Marittima » e gli sono conferiti i poteri spettanti a tutti gli organi sociali, compresa l'assemblea straordinaria di cui all'art. 12 dello statuto dell'ente, approvato con il R. decreto 18 gennaio 1914, n. 127.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV, n. 64.

Varianti alla circoscrizione territoriale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, sull'ordinamento della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 luglio 1936, n. 1413, riguardante la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 del R. decreto 16 luglio 1935, n. 1413, è sostituito dal seguente:

« Le Direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti coi relativi magazzini e stabilimenti sono stabilite in numero di quattro con sede rispettivamente a Torino, Milano, Bologna e Napoli ».

Art. 2.

L'art. 6 del R. decreto 16 luglio 1935, n. 1413, è sostituito dal seguente:

« La circoscrizione territoriale delle Direzioni di cui al precedente articolo, è la seguente:

1) Direzione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Torino, che comprende le provincie di: Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Torino, Alessandria, Novara, Aosta, Cuneo, Vercelli, Asti.

2) Direzione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Milano, che comprende le provincie di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza.

3) Direzione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Bologna, che comprende le provincie di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Bolzano, Trento, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino, Perugia.

4) Direzione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Napoli, che comprende le provincie di: Aquila, Teramo, Chieti, Pescara, Terni, Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Matera, Potenza, Campobasso, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Littoria, Taranto, Reggio, Catanzaro, Cosenza, nonchè le isole della Sicilia, della Sardegna e del Dodecanneso.

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 32. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società di risparmio e prestiti di Mompaderno (Pola) e sostituzione della procedura di liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Società di risparmio e prestiti di Mompaderno (Pola) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Società di risparmio e prestiti di Mompaderno (Pola) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(378)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 23 gennaio 1937-XV è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, relativo all'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda.

(384)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Media dei cambi e dei titoli

del 5 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,05
Francia (Franco)	88,50
Svizzera (Franco)	434,75
Argentina (Peso carta)	5,73
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,205
Cecoslovacchia (Corona)	66,28
Danimarca (Corona)	4,1540
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6760
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,70
Svezia (Corona)	4,7975
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	71,50
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,75
Rendita 5 % (1935)	91,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,50
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101.80
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,75
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. id. 5 % - Id. 1944	98.425

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società di risparmio e prestiti di Mompaderno (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società di risparmio e prestiti di Mompaderno (Pola) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Ferruccio Mozzi è nominato commissario liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Mompaderno (Pola) in liquidazione ed i signori rag. Ladini Mario, Banco Pietro e avv. Burri Pietro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(379)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per progetti tipo di edifici politico-doganali-turistici sui valichi alpini.

Art. 1.

È indetto un concorso, tra gli architetti e gli ingegneri italiani iscritti nei rispettivi Sindacati ed Albi professionali, per i progetti tipo delle seguenti categorie di fabbricati:

1. *a*) edificio politico-doganale-turistico grande in alta montagna,
1. *b*) edificio politico-doganale-turistico grande in bassa montagna;
2. *a*) edificio politico-doganale-turistico piccolo in alta montagna;
2. *b*) edificio politico-doganale-turistico piccolo in bassa montagna;
3. *a*) edificio turistico in alta montagna;
3. *b*) edificio turistico in bassa montagna.

All'atto della presentazione dei progetti i concorrenti dovranno documentare, mediante certificati, redatti in carta bollata e legalizzati, di data posteriore a quella del presente bando, la loro iscrizione ai rispettivi Sindacati ed Albi professionali.

Se qualche concorrente non intenda firmare gli elaborati e preferisca valersi di un motto, i detti certificati si dovranno presentare in busta suggellata, contrassegnata dallo stesso motto, da consegnarsi insieme al progetto.

Art. 2.

È data facoltà di concorrere per una o più categorie dei fabbricati sopradistinti.

Art. 3.

La pianta degli edifici dovrà essere studiata in modo da soddisfare alle necessità dei servizi e dovrà rispondere a quanto è specificato nell'apposito allegato al presente bando.

L'espressione architettonica degli edifici dovrà rispondere alla dignità artistica del nuovo periodo storico dell'Impero fascista, armonizzarsi all'ambiente alpestre e dare al turista un'impressione di moderna signorilità.

Art. 4.

Ogni progetto tipo dovrà constare degli elaborati seguenti:

1) planimetria generale in scala 1:500;
2) piante di tutti i piani in scala 1:200; per i tipi 3 *a*) e 3 *b*) le piante dovranno essere in scala di 1:100;
3) tre prospetti dell'edificio in scala 1:100;
4) una sezione in scala 1:100;
5) una prospettiva dell'edificio, presa da un punto da indicarsi nella planimetria generale, della superficie complessiva non superiore a mq. 0,60;
6) schizzi prospettici della superficie complessiva non superiore a mq. 0,60:
   I) di un pennone porta bandiera, posto su piedistallo con fascio littorio, da collocarsi presso la linea di confine;
   II) della sala a disposizione dei turisti e per i tipi 1 *a*), 1 *b*), 2 *a*), 2 *b*):
   III) della sala per la visita doganale;
7) relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno, la prospettiva e gli schizzi prospettici potranno essere eseguiti con qualsiasi tecnica.

Nelle piante, su ciascun ambiente, sarà apposta la relativa destinazione.

Gli elaborati presentati in più del prescritto non saranno presi in considerazione.

I disegni dovranno essere fissati su fogli di cartone o di legno o su telaio.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato, per la parte fuori terra, al netto di eventuali cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta, limitata dal contorno esterno dei muri, per le altezze dei piani, partendo dal piano di risega (supposto a m. 0,40 di profondità sotto il marciapiede) fino al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile, col nome del concorrente oppure contrassegnati dal motto.

Art. 5.

A cura e spesa dei concorrenti i progetti dovranno pervenire completi, non più tardi delle ore 12 (dodici) del giorno 10 marzo 1937-XV, al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche - Divisione 5ª.

Sul loro imballaggio dovrà essere apposta l'indicazione del concorrente e scritta chiaramente la dicitura « Concorso per progetti di edifici politico-doganali-turistici » seguita dal numero e dalla lettera relativa al tipo od ai tipi di edifici presentati.

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta e quelli mancanti delle prescritte diciture saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Una Commissione nominata da S. E. il Ministro per i lavori pubblici procederà all'esame degli elaborati, e degli altri documenti presentati dai concorrenti, e proporrà una graduatoria dei progetti da prescegliere e premiare. La Commissione potrà anche non scegliere alcun progetto.

Il giudizio definitivo sul concorso sarà riservato insindacabilmente a S. E. il Ministro per i lavori pubblici.

Art. 7.

Per ogni tipo di edificio è stabilito un primo ed un secondo premio nella misura qui indicata:

tipo 1 *a*) 1° premio L. 10.000, 2° premio L. 4000;
tipo 1 *b*) 1° premio L. 10.000, 2° premio L. 4000;
tipo 2 *a*) 1° premio L. 6500, 2° premio L. 2500;
tipo 2 *b*) 1° premio L. 6500, 2° premio L. 2500;
tipo 3 *a*) 1° premio L. 5000, 2° premio L. 2000;
tipo 3 *b*) 1° premio L. 5000, 2° premio L. 2000.

Ogni premio potrà anche essere ripartito fra i migliori classificati.

I progetti premiati resteranno di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici la quale, di concerto con i Ministeri delle finanze e per la stampa e propaganda, a suo insindacabile giudizio, potrà apportarvi le modifiche o gli adattamenti che riterrà opportuni.

Art. 8.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la compilazione di qualcuno dei progetti esecutivi e, se del caso, anche la direzione artistica dei lavori al rispettivo progettista stipulando apposita convenzione.

Del pari, per lo studio dei progetti relativi ad alcune località aventi caratteristiche speciali, l'Amministrazione si riserva di indire delle nuove gare con premi tra i soli concorrenti premiati nel presente concorso.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli, personalmente od a mezzo di persone delegate, presso il Ministero dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data in cui, a mezzo della stampa, verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

Roma, addì 6 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

ALLEGATO al bando di concorso per progetti tipo di edifici politico-doganali-turistici sui valichi alpini.

1. — *Edificio politico-doganale-turistico grande.*

L'edificio comprenderà gli uffici ed i locali destinati al controllo politico, alla dogana ed al turismo. Esso dovrà trovarsi sulla strada di confine, a destra di chi entra in Italia.

Nella distribuzione dei locali si dovrà tenere presente che gli uffici del controllo politico debbono essere sempre i primi verso il confine, seguiti da quelli della dogana e poi da quelli del turismo, in modo che il turista possa giungere a questi ultimi e fermarvisi a piacere quando sia già libero da tutti i controlli.

Sul fronte verso la strada ed a piano terreno dovranno essere collocati gli uffici che debbono avere più frequenti contatti con il pubblico e sul retro quelli riservati al personale degli uffici o di servizio.

Tra gli ambienti che richiedono una maggiore cura nella progettazione è la sala per la visita doganale, la quale dovrà essere dimensionata in modo che il pubblico sottoposto a visita non debba stazionarvi lungamente. Il bancone, sul quale si dispongono i bagagli per la visita, dovrà essere conformato in modo da agevolare l'entrata e l'uscita del pubblico senza intralciare l'accesso agli sportelli per documenti doganali.

La parte destinata ai servizi turistici dovrà avere all'esterno una marcata rispondenza alla sua destinazione in modo da richiamare facilmente l'attenzione del turista; a tale particolarità potrà contribuire la dipendente stazioncina per il rifornimento degli autoveicoli. Nell'interno i locali dovranno essere molto curati dato che in essi, oltre a tutte le possibili informazioni per il soggiorno nel nostro Paese, si intende offrire al turista un luogo di confortevole sosta. I gabinetti ivi destinati al pubblico, per i servizi igienici e di toletta, dovranno essere attrezzati secondo le più moderne esigenze.

Le camerate, le cucine, i locali di casermaggio, le camere di sicurezza ed i locali per visite personali in genere, saranno di preferenza collocati sui lati degli edifici meno esposti alla vista del pubblico.

Gli alloggi per i funzionari debbono essere indipendenti e serviti da scale che abbiano entrate separate da quelle degli uffici, come da quelle destinate ad alloggio di truppa, a corpo di guardia, ecc.

Gli alloggiamenti per militari, oltre ad avere ingressi separati, a seconda che siano destinati ai carabinieri od alle guardie di finanza, dovranno avere separati impianti per i servizi igienici.

Gli alloggi per i sottufficiali ammogliati dovranno avere ingressi separati dai predetti alloggiamenti; eventualmente potranno però avere gli ingressi in comune con gli alloggi degli impiegati.

La piattaforma della pesa a bilico per la dogana dovrà avere le dimensioni di m. 7 x 3 ed essere collocata opportunamente in modo da facilitare la manovra di pesatura degli autocarri.

Per la visita doganale degli autoveicoli dovrà prevedersi un locale, posto fuori del contatto del pubblico, dotato di un'apposita fossa ed un altro locale per il deposito di macchine sequestrate.

È opportuno che davanti agli uffici destinati al pubblico siano collocate delle pensiline atte a permettere che anche il servizio esterno possa svolgersi al coperto. È inoltre necessario prevedere un piazzale per la sosta dei veicoli.

Questo tipo di edificio potrà essere eventualmente riscaldato a mezzo di riscaldamento centrale a termosifone.

I locali necessari ai vari servizi sono i seguenti:

Piano terreno.

Servizio politico:		
Saletta per il pubblico	ambienti	n. 1
Commissario di P. S.	»	» 1
Ufficio di P. S.	»	» 1
Controllo passaporti	»	» 1
Protocollo-archivio	»	» 1
Telefono e telegrafo	»	» 1
Corpo di guardia agenti	»	» 1
Camere di sicurezza	»	» 2
Carabinieri di servizio	»	» 1
Ripostiglio legnaia	»	» 1
Gabinetti di decenza	»	» 2
Servizio doganale:		
Sala per la visita doganale	ambienti	n. 1
Capo ufficio	»	» 1
Ufficio scritture ed archivio	»	» 1
Ufficio documenti con sportelli	»	» 1
Salette per visita personale	ambienti	n. 2
Corpo di guardia e locale annesso	»	» 2
Telefono-telegrafo	»	» 1
Piccolo vano di servizio per la pesa a bilico	»	» 1
Visita autoveicoli e deposito di due macchine	»	» 2
Magazzino-legnaia	»	» 1
Gabinetti di decenza	»	» 3
Servizio turistico:		
Sala a disposizione dei turisti	ambienti	n. 1
Ufficio del direttore	»	» 1
Ufficio Enit e telefono	»	» 1
Ufficio Raci	»	» 1
Locale esterno per rifornimenti automobilistici con pompa per benzina	»	» 1
Magazzino-legnaia	»	» 1
Gabinetti di decenza per signore	»	» 2
Gabinetti di decenza per signori	»	» 2
Orinatoio a tre posti e gabinetto con ingresso separato esterno	»	» 1

Piani superiori.

Servizio politico:		
Alloggio, per il commissario di P. S., composto di quattro stanze, gabinetto-bagno e cucina	ambienti	n. 6
Alloggiamento RR. CC.:		
Ufficio del comandante	»	» 1
Camerate per quattro letti	»	» 2
Camerate per due letti	»	» 2
Sala mensa	»	» 1
Sala riunione	»	» 1
Cucina	»	» 1
Magazzino-legnaia	»	» 1
Gabinetti di decenza	»	» 2
Lavatoio	»	» 1
Alloggio, per sottufficiale ammogliato, composto di due stanze, gabinetto-bagno e cucina	»	» 4
Servizio doganale:		
Alloggio, per il capo dell'ufficio doganale, composto di quattro stanze, gabinetto-bagno e cucina	ambienti	n. 6
Alloggi, per funzionari di dogana o per sottufficiali di finanza ammogliati, composti ognuno di due stanze, gabinetto-bagno e cucina	»	» 8
Alloggio, per visitatrice, composto di una stanza, gabinetto-bagno e cucina	»	» 3
Alloggiamento Regia guardia di finanza:		
Ufficio del comandante	»	» 1
Camerate da tre letti	»	» 3
Camerate da due letti	»	» 1
Sala mensa	»	» 1
Sala riunione	»	» 1
Cucina	»	» 1
Magazzino-legnaia	»	» 1
Gabinetti di decenza	»	» 2
Lavatoio	»	» 1
Servizio turistico:		
Alloggio, per il capo dell'ufficio turistico, composto di 4 stanze, gabinetto-bagno e cucina	ambienti	n. 6
Camere per impiegati e foresteria	»	» 2
Gabinetto di decenza annesso	»	» 1

II. — *Edificio politico-doganale-turistico piccolo.*

L'edificio avrà all'incirca le caratteristiche già indicate nel tipo grande; differirà da questo per avere minori esigenze in alcuni servizi e quindi minor numero di ambienti come segue:

Piano terreno.

Servizio politico:		
Saletta per il pubblico	ambienti	n. 1
Ufficio di P. S. e controllo passaporti	»	» 2
Corpo di guardia, telefono e telegrafo	»	» 1
Camere di sicurezza	»	» 2
Magazzino-legnaia	»	» 1
Gabinetto di decenza	»	» 1
Servizio doganale:		
Sala per la visita doganale	ambienti	n. 1
Capo ufficio	»	» 1
Ufficio documenti con sportelli	»	» 1
Saletta per visita personale	»	» 1
Corpo di guardia e locale annesso	»	» 2
Piccolo vano di servizio per la pesa a bilico	»	» 1
Visita autoveicoli e deposito di una macchina	»	» 2
Magazzino-legnaia	»	» 1
Gabinetti di decenza	»	» 2

Servizio turistico:

Sala a disposizione dei turisti	ambienti n. 1
Ufficio informazioni	» » 1
Ufficio Enit - Raci	» » 1
Locale esterno per rifornimenti automobilistici con pompa per benzina	» » 1
Magazzino-legnaia	» » 1
Gabinetti di decenza per signore e signori	» » 2
Orinatoio a due posti e gabinetto con ingresso separato esterno	» » 1

Piani superiori.

Servizio doganale:

Alloggio, per il capo dell'ufficio doganale, composto di tre stanze, gabinetto-bagno e cucina	ambienti n. 5
Due camere, per impiegati scapoli, con gabinetto annesso	» » 3

Servizio turistico:

Alloggio, per il capo dell'ufficio turistico, composto di tre stanze, gabinetto-bagno e cucina	ambienti n. 5
Camera per impiegato o foresteria	» » 1
Gabinetto di decenza annesso	» » 1

III. — *Edificio turistico.*

Piano terreno.

Sala a disposizione dei turisti	ambienti n. 1
Ufficio del direttore	» » 1
Ufficio Enit e telefono	» » 1
Ufficio Raci	» » 1
Locale esterno per rifornimenti automobilistici con pompa per benzina	» » 1
Magazzino-legnaia	» » 1
Gabinetti di decenza per signore	» » 2
Gabinetti di decenza per signori	» » 2
Orinatoio a tre posti e gabinetto con ingresso separato esterno	» » 1

Piani superiori.

Alloggio, per il capo dell'ufficio turistico, composto di quattro stanze, gabinetto-bagno e cucina	ambienti n. 6
Camere per impiegati o foresteria	» » 2
Gabinetto di decenza annesso	» » 1

Nota. — È lasciata ai concorrenti la scelta di progettare uno o più piani al disopra di quello terreno, però, per i tipi di edificio di alta montagna, dovrà prevedersi almeno un secondo piano nel quale sia ricavata un'uscita di fortuna nel periodo delle nevi alte.

(365)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti n. 20800 in data 15 giugno 1936 portanti l'approvazione della graduatoria del concorso a n. 17 posti di medico condotto, nonchè la dichiarazione dei vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Ritenuto che il dott. Pietro Benini designato per la condotta medica di Portonovo di Medicina, rinunciò entro i termini di legge al posto; che il dott. Gian Carlo Tarozzi, successivamente designato, è stato trasferito ad altra sede, in base alle risultanze del concorso, e che il dott. Guglielmo Crapanzano, interpellato a' norma dell'articolo 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, ha rinunciato alla nomina alla predetta condotta di Portonovo;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pietro Albertini, domiciliato a Bologna (via Frassinago, 4/1°) è dichiarato vincitore per il posto di medico condotto di Portonovo di Medicina.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura della Prefettura nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato regolamento.

Bologna, addì 20 gennaio 1937 - Anno XV

(399) p. *Il prefetto*: GUERRA.

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti n. 20800 in data 15 giugno 1936 portanti l'approvazione della graduatoria del concorso a n. 17 posti di medico condotto, nonchè la dichiarazione dei vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Vista la lettera in data 4 gennaio 1937, con la quale il dott. Guglielmo Crapanzano dichiara di rinunciare alla nomina a titolare della condotta di Bargi di Camugnano, che gli era stata assegnata con decreto 29 ottobre 1936, in seguito al trasferimento ad altra sede del precedente titolare dott. Giancarlo Tarozzi;

Constatata la vacanza del posto;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonio Pallotti, domiciliato a Castel S. Pietro è dichiarato vincitore per il posto di medico condotto di Bargi di Camugnano.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura della Prefettura nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato regolamento.

Bologna, addì 20 gennaio 1937 - Anno XV

(400) p. *Il prefetto*: GUERRA.

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti n. 20800 San. in data 15 giugno 1936, portanti l'approvazione della graduatoria del concorso a n. 17 posti di medico condotto resisi vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935, nonchè la dichiarazione dei vincitori;

Vista la lettera n. 24072 in data 24 novembre 1936, con la quale il podestà di Bologna, comunica la vacanza della 7ª condotta medica del Comune in seguito a trasferimento ad altra sede del dottor Raffaele Menzani, che era stato destinato alla condotta stessa in seguito alle risultanze del concorso;

Considerato che il dott. Umberto Osti, designato per la sede di Zola Predosa, ed interpellato a' sensi e per gli effetti dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, non ha accettata la nuova nomina alla condotta sopra menzionata;

Constatata la vacanza del posto;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ottani, domiciliato a Calderara di Reno, è dichiarato vincitore per il posto di medico della 7ª condotta di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura di questa Prefettura nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato regolamento.

Bologna, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

(398) p. *Il prefetto*: GUERRA.

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Aristide Mascherpa è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario consorziale di Cavenago d'Adda.

Milano, addì 15 gennaio 1937 - Anno XV

(396) p. *Il prefetto*: SECHI.

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Ferdinando Ciabatti è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario consorziale di Macherio.

Milano, addì 16 gennaio 1937 - Anno XV

(397) *Il Prefetto.*

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.